

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1115

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati SULLÒ, SCARLATO, CAIAZZA, BERTÈ,
RIPAMONTI, LONGONI, BATTISTINI**

Presentata il 24 aprile 1959

**Piano pluriennale per il completamento e l'aggiornamento
della Carta geologica d'Italia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sembrerà paradossale, ma, a distanza di un secolo dalla proclamazione dell'Unità d'Italia, il nostro Paese manca di una Carta Geologica. Chi avesse sotto gli occhi il quadro di unione dei fogli della carta, rileverebbe con disappunto che vi sono zone d'Italia (nel Veneto, sulle Alpi, in Sardegna) che non sono state mai neppure rilevate (22 fogli, per l'esattezza) che molte zone (negli Abruzzi, nel Sannio, nell'Irpinia, nella Puglia, in Lombardia) sono ancora in corso di lento rilevamento (13 fogli) che per altre zone i fogli furono stampati ma totalmente esauriti (e la ristampa non è consigliabile perché i rilevamenti geologici risalgono a molti anni fa: qualche volta ad ottanta anni fa), e che infine, ancora, molti fogli, che sono stampati e commerciati, sono invecchiati dal punto di vista scientifico, topografico e perfino morfologico.

Secondo i tecnici, su 277 fogli, almeno 150 fogli devono essere rilevati *ex novo*. Di questi 90 sono totalmente esauriti.

È inutile soffermarsi sulla indispensabilità di un lavoro organico per completare ed aggiornare la Carta geologica. Lo compresero i nostri padri che si affrettarono, nello stesso anno di costituzione del Regno, ad emanare provvedimenti atti ad ordinare « la formazione di una Carta geologica del Regno d'Italia ».

Nella relazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio, Cordova, premessa al decreto con cui il 28 luglio 1861 veniva convocata una Giunta consultiva per la formazione della Carta (Giunta della quale fecero parte nomi illustri come Quintino Sella e l'Abate Antonio Stoppani) si legge tra l'altro:

« Se la scienza geologica è una delle maggiori glorie del secolo in cui viviamo, se nell'età presente essa fu coltivata con perseveranza e fortuna, egli è che lo studio dei terreni che formano la corteccia del globo risponde all'indole del secolo, analitico ed inventivo, immaginoso e critico e sopra ogni cosa amatore delle applicazioni pratiche di ogni trovato scientifico. Le quali in verità sono molte e preziosissime nei trovati della geologia, e concernono principalmente le cose di cui prende cura questo Ministero, dappoi che la definizione dei terreni desunta dalla serie numerosa dei segni che la distinguono, ricorda subitamente al pensiero, e quasi all'occhio, di chi guarda una Carta geologica, una somma così grande di condizioni locali, attinenti alla composizione del suolo, alla sua forma, al correre delle acque e persino alle vicende atmosferiche, che ne resta edificata la coscienza dell'agricoltore, dell'ingegnere, dell'amministratore, del capitano degli eserciti e dell'uomo di Stato; e vi trova il criterio per giudicare l'esattezza delle relazioni lo-

cali, l'opportunità dei progetti dell'industria, i fatti della natura e quelli dell'uomo. Oltre che, insegnando la scienza non solamente la forma esterna e la composizione superficiale di ogni terreno, ma anche i portati interni di esso e l'ordine col quale i terreni si sovrastano, conferisce la conoscenza, e diremo quasi la divinazione delle parti sottostanti ».

Il Ministro aggiungeva che, anche se non mancavano buoni lavori compiuti dai singoli Stati pre-unitari, mancava, certo, una visione organica geognostica delle nostre contrade ed *esprimeva l'augurio che ciascun proprietario italiano potesse acquistare per pochi denari, come in Francia, in Germania ed Inghilterra, non solo la Carta topografica « levata dai cadastri o dalle tavole decumane », anche la Carta geologica della sua terra, « e con essa la cognizione del suolo che gli appartiene ed il criterio dei suoi portati naturali, che sono scorta luminosa nel fissarne il valore e nell'applicazione del lavoro ».*

Bisogna ben dire che i propositi del Ministro Cordova e i suoi auspici sono rimasti nel limbo delle intenzioni, in quanto non solo oggi (per opere pubbliche per ricerche di idrocarburi per interessi privati) non è possibile in molte zone d'Italia ricorrere all'ausilio di una grande fonte pubblica geognostica, ma si sta verificando persino il caso del ritorno ad iniziative locali, non sempre coordinate, che si giustificano con la mancanza dei mezzi finanziari per il completamento della Carta geologica italiana.

Ecco, infatti, la Regione siciliana con suo provvedimento legislativo, del 14 giugno 1949, stanziava 150 milioni per l'aggiornamento, il rifacimento e la pubblicazione della Carta geologica dei territori della Sicilia; ecco, a somiglianza della Sicilia, anche la legge regionale sarda del 16 maggio 1951, n. 21, detta norme per il completamento della Carta geologica della Sardegna e per l'istituzione del Comitato geologico regionale, mentre fino dall'anno 1937 il Magistrato alle acque di Venezia deve rendersi parte diligente per la pubblicazione dei fogli del territorio delle Tre Venezie; ecco infine la Cassa per il Mezzogiorno, essendo tenuta ad applicare la legge speciale per la Calabria e non potendo esimersi dal partire dai dati geologici, si fa autorizzare ad attuare con fondi propri il rilevamento geologico del territorio calabro con l'ausilio dell'aerofotogeologia. Verrebbe quasi

fatto di pensare che l'Unità d'Italia è inesistente dal punto di vista dello studio geologico, pure se una delle prime leggi del Regno d'Italia riguardò appunto (regio decreto 12 dicembre 1861, n. 408-*octies*) la formazione della Carta geologica generale del territorio nazionale!

È noto a tutti che dallo studio geologico dipende il buon esito di una serie di progetti: come ad esempio di impianti di laghi artificiali a scopo idroelettrico e di irrigazione, di grandi canalizzazioni, di ricerche d'acqua nel sottosuolo a scopi irrigui e potabili, soprattutto con l'esecuzione di prospezioni geofisiche, di captazione di sorgenti, di costruzione di acquedotti, di strade, di ponti e di gallerie, di sistemazione di terreni franosi per il consolidamento o spostamento di abitati, di consolidamento dei terreni di fondazione di opere monumentali, di costruzioni di porti e difese di coste dall'azione meccanica del moto ondoso; di sistemazione di bacini idrografici, di piani regolatori di abitati. Ed è egualmente chiaro, che con le esigenze di ricerche minerarie la necessità degli studi geognostici si è fatta più pressante. L'Italia non è ancora giunta alla 1ª edizione della Carta, mentre Francia, Inghilterra, Germania, Svizzera ed Austria sono giunte alla 3ª, 4ª ed anche 6ª edizione.

Ora, per completare la Carta c'è da preventivare una spesa non inferiore a 2.000 milioni, soprattutto per il rilevamento dei 150 fogli da aggiornare. E altri 500 milioni sono necessari per il Servizio geologico e per lavori integrativi.

Non bisogna diluire la spesa in molti anni perché, altrimenti, si verificherebbe l'inconveniente altra volta lamentato: e cioè il rilevamento sarebbe attuato con metodi scientificamente diversi e quindi i confronti perderebbero carattere di omogeneità. Per questo motivo si propone che la Carta geologica venga completata entro il 1965 con uno stanziamento straordinario pluriennale.

Onorevoli colleghi! — Nel nostro Paese si parla spesso di riforme di struttura e di allineamenti con le nazioni più progredite del mondo. Ci accorgiamo, però, che in questo come in altri casi manca persino la conoscenza del nostro ambiente fisico ed umano. Confidiamo che la vostra approvazione di questa iniziativa giovi a creare i presupposti per eliminare una lacuna particolarmente grave.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 2.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per l'industria e il commercio degli esercizi dal 1959-60 al 1964-65 al fine di provvedere alle esigenze del completamento, dell'aggiornamento e della pubblicazione della Carta geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi.

La pubblicazione della Carta geologica e degli studi dovrà avvenire non oltre il 30 giugno 1965.

ART. 2.

Allo scopo di accelerare i lavori di rilevamento e gli studi conseguenti, il Ministero dell'industria e del commercio, ferma restando la competenza di massima attribuita al Servizio geologico dal regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, determinerà le procedure più idonee, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, con facoltà di affidare anche l'esecuzione dei lavori, in tutto o in parte, a ditte specializzate ed a tecnici estranei all'Amministrazione.

ART. 3.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito, con decreto del Ministro, un Comitato geologico cui spetta il compito di dare le direttive di massima e di esercitare l'alta sorveglianza per la attuazione della presente legge. Il Comitato cesserà le sue funzioni il 30 giugno 1965.

Il Ministro sentirà il Comitato prima di adottare ogni provvedimento previsto dall'articolo 2 della presente legge.

Il Comitato geologico è così composto:

a) del Ministro dell'industria e del commercio, che può delegare un Sottosegretario di Stato, presidente;

b) di un geologo designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, vicepresidente;

c) del presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici o di un suo delegato permanente;

d) di due docenti universitari di discipline aventi relazioni con la formazione della Carta geologica, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

- e) di due esperti designati dal Ministro dell'industria e del commercio;
- f) del direttore generale delle miniere;
- g) del capo del servizio geologico.

ART. 4.

Il Comitato geologico riferirà annualmente entro il 30 giugno al Parlamento sullo stato dei lavori per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica.

ART. 5.

La somma globale di 2.500 milioni sarà così ripartita:

Esercizio 1959-60	200 milioni
» 1960-61	300 »
» 1961-62	500 »
» 1962-63	500 »
» 1963-64	500 »
» 1964-65	500 »

Lo stanziamento di 200 milioni per l'esercizio 1959-60 sarà ottenuto riducendo della stessa somma il capitolo n. 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni conseguenti alla presente legge.

ART. 6.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.